

Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019 – Romania/Commissione**(Causa T-391/17) ⁽¹⁾**

[«Diritto istituzionale – Iniziativa dei cittadini europei – Protezione delle minoranze nazionali e linguistiche – Rafforzamento della diversità culturale e linguistica – Registrazione parziale – Principio di attribuzione – Assenza di manifesta mancanza di competenza legislativa della Commissione – Obbligo di motivazione – Articolo 5, paragrafo 2, TUE – Articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 211/2011 – Articolo 296 TFUE»]

(2019/C 413/50)

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Romania (rappresentanti: inizialmente R. Radu, C.-M. Florescu, E. Gane e L. Lițu, successivamente C.-M. Florescu, E. Gane, L. Lițu e C.-R. Canțâr, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. Krämer, L. Radu Bouyon e H. Stancu, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Ungheria (rappresentanti: M. Fehér, G. Koós e G. Tornyai, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione (UE) 2017/652 della Commissione, del 29 marzo 2017, sulla proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Minority SafePack – un milione di firme per la diversità in Europa» (GU 2017, L 92, pag. 100).

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Romania sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, ivi comprese le spese relative al procedimento sommario.*
- 3) *L'Ungheria sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 269 del 14.8.2017.
